

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PESCARA  
SEZIONE CIVILE**

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.OMISSIS ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015, vertente

**TRA**

SOCIETÀ, LEGALE RAPPRESENTANTE E FIDEIUSSORI

**ATTORI**

**E**

BANCA

**CONVENUTA**

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2018 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato la SOCIETÀ, in persona del legale rappresentante "pro tempore", nonché quest'ultimo in proprio, e unitamente a FIDEIUSSORI, convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Banca, in persona del legale rappresentante "pro tempore", ed eccepivano l'usurarietà del contratto di mutuo fondiario del 13 dicembre 2007 nonché la nullità ed illegittimità sotto vari aspetti delle clausole degli altri rapporti bancari indicati in citazione, avanzando domande restitutorie e risarcitorie nei confronti dell'istituto di credito.

Costituitasi in giudizio, la BANCA eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio di questo Tribunale con riferimento al contratto di mutuo; quanto al merito, contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.

In corso di causa interveniva il fallimento della società attrice e la causa, interrotta, veniva proseguita dagli altri attori, nella qualità di fideiussori.

Le domande sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.

In primo luogo, deve ritenersi inammissibile ogni questione relativa alla legittimazione ed all'interesse ad agire degli istanti (per avere gli stessi sottoscritto un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione), in quanto tardivamente sollevata dalla convenuta per la prima volta nella comparsa conclusionale.

*Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 1156 del 15 luglio 2019*

Per altro verso, la BANCA è decaduta dalla possibilità di eccepire l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, essendosi tardivamente costituita in giudizio.

Ciò posto, e passando all'esame del merito, gli attori hanno eccepito, in primo luogo l'usurarietà del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 13 dicembre 2007 con riferimento agli interessi sia corrispettivi che di mora.

Ai fini dell'accertamento di tale assunto, non si può prescindere dalla disposta CTU che, esauriente ed immune da vizi, viene sul punto integralmente condivisa dal Tribunale.

Ed allora, l'ausiliare - dopo una attenta disamina delle clausole del contratto in questione - ha escluso la sussistenza di usura (anche sopravvenuta) con riferimento sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori ed ha altresì verificato che il valore del TEG coincide con l'ISC dichiarato in contratto.

In particolare, va osservato che il consulente ha correttamente determinato il tasso soglia applicabile al mutuo in esame (come meglio specificato alle pp. 9 e 10 dell'elaborato) e che è giunto alla suddetta conclusione attraverso una corretta metodologia di calcolo e considerando tutti gli oneri e spese, compresa la penale di estinzione anticipata che, tuttavia, deve ritenersi estranea al conteggio, secondo la giurisprudenza maggioritaria, condivisa dal giudicante (cfr. Tribunale Torino, 4 aprile 2016 e Tribunale Ferrara, 16 dicembre 2015).

E, d'altro canto, l'esclusione del tasso di anticipata estinzione dal calcolo del tasso usurario è stabilita dalle Istruzioni della Banca d'Italia, al punto C4.

Per quanto concerne, in particolare, la determinazione del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori, occorre ricordare il differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, che hanno autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfezzata, del danno da ritardo nell'adempimento. Gli interessi corrispettivi disciplinano, in sostanza, la fase fisiologica del rapporto, in cui il debitore legittimamente trattiene ed utilizza il denaro oggetto del mutuo, mentre quelli moratori la fase eventuale e patologica, che ricorre nel caso in cui il debitore sia in ritardo nella restituzione delle singole rate nei termini previsti dal piano di ammortamento.

E' stato, in particolare, sostenuto che dal punto di vista causale e funzionale, mentre gli interessi corrispettivi hanno la sola funzione di remunerazione concordata del mutuante per l'impiego del denaro fornito dal mutuatario, i moratori hanno una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale (l'art. 1224 cc configura gli interessi moratori come ipotesi speciale di clausola penale), di predeterminazione del danno derivante dal ritardo, che si aggiunge alla funzione remuneratoria propria degli interessi corrispettivi nella fase fisiologica del rapporto.

In tali condivisibili termini si è espresso questo Tribunale (sentenza del 20 ottobre 2015), precisando che proprio a causa della suddetta doppia componente funzionale - remuneratoria e di predeterminazione del danno da ritardo ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla perdita dell'interesse corrispettivo, già dovuto nella fase fisiologica del rapporto - la misura degli interessi di mora convenzionali è sempre superiore a quella degli interessi corrispettivi (come nella specie).

Si tratta, a questo punto, di accertare se il tasso soglia valido per gli interessi moratori sia il medesimo degli interessi corrispettivi oppure se si debba far riferimento ad una soglia diversa e più alta.

*Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 1156 del 15 luglio 2019*

Ebbene, è noto che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da parte della Banca D'Italia non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora perchè gli stessi non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Quindi, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), la Banca d'Italia (circolare del 3 luglio 2013) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti (con aumento della metà: sul punto vedi circolare ABI n.4691 del 25 settembre 2003), per poi determinare la soglia su tale importo. Non si tratta di applicare circolari amministrative, anzichè la legge ma *"di prendere definitivamente coscienza che, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento"* (Tribunale Cremona, ordinanza del 9 gennaio 2015).

In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 5, lett. d) D.L. n.70/2011, convertito, con modificazioni, con la L. n.106/2011, il tasso soglia antiusura per gli interessi di mora è determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).

Il Tribunale non ignora la recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. n.27442/18) che, dopo aver affermato il principio di diritto secondo cui anche agli interessi moratori si applica la disciplina dell'usura di cui all'art. 2 L. n.108/96, ha ritenuto - sia pur incidentalmente - illegittima, in assenza di una qualsiasi norma di legge, la determinazione di un tasso "mora-soglia" ottenuto incrementando "arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia"; tuttavia, il giudicante non condivide tale assunto, che appare in contrasto con le direttive delineate dalle SS.UU. della Cassazione (sentenza n. 16303/18) che, intervenendo sulla questione della verifica dell'usura in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto, ha affermato la necessità di utilizzare nel raffronto dati omogenei e, a tal fine, ha fatto ricorso a criteri di calcolo indicati dalla Banca d'Italia e richiamati negli stessi decreti ministeriali, ratificandone la legittimità (cfr. Tribunale Roma, 18 dicembre 2018, n.24358).

Con la citata pronuncia a SS.UU., infatti, la S.C. - di fronte all'alternativa se ritenere illegittimi e, quindi, disapplicare i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, oppure interpretarli conformemente alla legge, alla luce dei consolidati principi di conservazione degli atti giuridici - ha ritenuto corretto il criterio, indicato dalla Banca d'Italia e richiamato negli stessi decreti ministeriali, che rileva separatamente l'entità della commissione di massimo scoperto sulla base di uno specifico tasso soglia.

Seguendo il medesimo iter logico motivazionale sviluppato dalla S.C. a sezioni unite, *mutatis mutandis*, in relazione alla verifica dell'usurarietà degli interessi moratori, il criterio correttivo utilizzato dalla Banca d'Italia e fatto proprio dai decreti ministeriali (almeno a far data dal secondo trimestre dell'anno 2003) risulta conforme alla norma di legge primaria, la quale

*Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 1156 del 15 luglio 2019*

impone di soddisfare le esigenze di omogeneità e simmetria. A ritenere diversamente (ovvero negando rilevanza giuridica al citato criterio correttivo) i decreti ministeriali sarebbero illegittimi (perché imporrebbero il confronto tra dati eterogenei) e, quindi, dovrebbero essere disapplicati con conseguente venir meno di qualunque parametro idoneo a misurare la c.d. usura oggettiva. La maggiorazione proposta dalla Banca d'Italia è, dunque, pienamente legittima, poiché, oltre ad essere prevista dai decreti ministeriali, consente di rendere omogeneo il parametro di riferimento (il tasso soglia) al dato di verifica (gli interessi moratori), conformemente alla *voluntas legis* (cfr. Tribunale Roma, 28.11.2018 n.22880). Si ribadisce, dunque, la corretta metodologia di calcolo da parte del CTU.

Gli attori sostengono che l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata determinerebbe un onere per interessi maggiore rispetto a quello pattuito e, quindi, un tasso diverso rispetto a quello nominalmente pattuito, con conseguente indeterminatezza del tasso applicato.

Dette argomentazioni non sono condivisibili; infatti, si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti, di per sé, l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante, in quanto, nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (cfr. Tribunale Roma, 8 novembre 2018, n.25128).

Ed ancora, è stato condivisibilmente sostenuto che la pattuizione in esame "*non prevede una sommatoria a livello di tassi tra l'interesse moratorio e quello corrispettivo compreso nella rata, ma semplicemente disciplina l'applicabilità degli interessi moratori conformemente a quanto consentito dall'art. 3 della delibera del CICR del 9.2.2000 la quale, nel prospettare un fenomeno anatocistico legittimo per l'ipotesi di applicazione di interessi moratori (calcolati sull'intera rata e, quindi, anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi, salvo escludere che gli interessi moratori così calcolati possano a loro volta produrre nuovamente frutti), pretende che tale modalità di conteggio degli interessi debba essere espressamente concordata dalle parti*" (Tribunale Milano, n.5279/16; si veda anche Tribunale Padova, 12 gennaio 2016).

Per quanto concerne il c/c ordinario n.OMISSIS (ed i correlati affidamenti), gli attori hanno in primo luogo eccepito la nullità del contratto per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, essendo stato sottoscritto dal solo correntista e non dalla banca. La questione appare superata a seguito del pronunciamento delle SS.UU. della S.C. che, con la sentenza n.898/18, risolvendo il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare con particolare riferimento ai contratti di investimento, ha statuito che "*il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti*".

Benchè detta pronuncia si riferisca, come già evidenziato, ai contratti di investimento, il principio ivi espresso e la motivazione ad esso sottesa ben possono estendersi ai contratti bancari, essendo fondati sullo scopo che intende raggiungere la norma che prevede la forma scritta del contratto (art. 23 D.Lgs n.58/98 per i contratti quadro e art. 117 TUB per i contratti bancari) e, cioè, la esclusiva tutela del cliente.

Dette argomentazioni trovano il conforto della giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia delle SS.UU., avendo la Corte di Cassazione in più occasioni affermato che "in tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa" (Cass. n.14243/18).

Negli stessi termini si veda anche Cass. n. 16362/18, che ha ribadito che "nei contratti bancari il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall'art. 117, comma 3, TUE (azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, TUE), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti", comportamenti normalmente manifestati attraverso l'apertura del conto e la sua concreta operatività.

Sulla base di tali argomentazioni la censura in esame appare, in definitiva, del tutto infondata.

Ciò posto, con specifico riferimento al rapporto bancario in esame i fideiussori hanno chiesto l'accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali e la illegittimità degli addebiti, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite in virtù delle clausole nulle.

Ebbene, il Tribunale ritiene che detta richiesta sia infondata nel merito, non avendo gli attori adempiuto all'onere probatorio sugli stessi gravante.

Ed invero, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il correntista che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale.

La circostanza per cui sia stata proposta un'azione di accertamento negativo del credito non consente di sovvertire i principi stabiliti in materia di onere della prova dall'art. 2967 cc, essendo sempre onere dell'attore (che sia il cliente o la banca) provare per intero il rapporto di conto corrente di cui chiede la ricostruzione.

Nel caso di specie, lo stesso CTU ha evidenziato (p. 17 della relazione) la mancata produzione, da parte degli attori, dell'intera sequenza degli estratti conto; le risultanze cui è giunto l'ausiliare, pertanto, non possono essere prese in considerazione, non essendo state svolte sulla base di documentazione completa e non potendosi ritenere, conseguentemente, idonee all'individuazione dei saldi finali dei rapporti.

Sul punto, giova richiamare l'orientamento della S.C. che, di recente, ha affermato che "nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla

*Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 1156 del 15 luglio 2019*

restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione" (Cass. n.24948/17).

La domanda di accertamento negativo relativa al conto in esame (ed ai relativi affidamenti), in definitiva, deve essere rigettata.

Per quanto riguarda i contratti di apertura di credito in c/c n.OMISSIS del 17 marzo 2010 e n.OMISSIS del 14 dicembre 2010, dalle condizioni generali di contratto nonché dal regolamento del conto corrente bancario risulta, innanzitutto, che non si pone alcun problema di anatocismo, in quanto i rapporti sono sorti, rispettivamente, negli anni 2010 e 2011 e sono conformi alla delibera del CICR, atteso che prevedono una identica periodicità trimestrale degli interessi, sia a debito che a credito.

Inoltre, gli interessi e le spese sono stati pattuiti per iscritto e sin dall'apertura del conto e sono state specificamente approvate, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc, tra le altre, le clausole che prevedono la identica periodicità di regolamento degli interessi su rapporti di dare/avere e la loro capitalizzazione nonché la modifica delle condizioni economiche e contrattuali.

Siamo in presenza, pertanto, di contratti scevri da errori e da vizi e rispettosi dei dettami di legge in materia.

Sotto altro profilo, il CTU ha escluso l'applicazione di interessi usurari con riferimento ad entrambi i contratti in esame.

Sulla scorta di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore questione, deve concludersi per il rigetto anche della domanda in esame.

Da ultimo, solo in comparsa conclusionale gli attori hanno eccepito la nullità delle fideiussioni bancarie ai sensi della recente pronuncia della Corte di Cassazione (n.29810/17).

Tralasciando ogni questione sia in ordine alla tardività (e, dunque, alla ammissibilità) dell'eccezione (sussistono, infatti, sul punto orientamenti contrastanti, pur essendo prevalente quello che ritiene trattarsi di eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado: art. 1421 cc e Cass., SS.UU., n.26243/14), che in ordine alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, il giudicante ritiene che la stessa sia infondata nel merito, potendo essere sollevata solo da chi riveste la qualifica di consumatore e ritenga di essere stato danneggiato da un contratto che non abbia tenuto conto di intese anticoncorrenziali.

Soltanto il consumatore, infatti, può essere inteso come il destinatario della tutela Antitrust, allorché un'intesa "a monte" potrebbe pregiudicare il suo diritto di scelta del contratto "a valle".

Ebbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, (cfr. Cass. n. 25212/2011) nell'ipotesi di fideiussione che accede a contratti bancari, la qualità di debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. Pertanto, l'applicabilità della tutela del consumatore è esclusa quando il contratto di fideiussione sia stato concluso da una persona fisica a garanzia di un debito contratto da un soggetto che ha agito nell'ambito della sua attività professionale e ciò in ragione del fatto che "in presenza di un contratto di fideiussione è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dall'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore all'obbligazione garantita".

*Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 1156 del 15 luglio 2019*

Nella specie, gli odierni istanti si sono costituiti fideiussori della oggi fallita SOCIETÀ, per cui non possono considerarsi consumatori.

Ad ogni buon conto, e per completezza, si osserva che la Suprema Corte, nella sentenza invocata dagli attori, ha innanzitutto richiamato alcuni dei principi essenziali della disciplina relativa all'applicazione delle norme a tutela della concorrenza nei rapporti tra privati del diritto antitrust e, in particolare, la natura di "prova privilegiata" dell'accertamento contenuto nel provvedimento dell'autorità garante nel contesto dei giudizi civili.

Tuttavia, in queste situazioni, il consumatore che intenda giovare degli effetti di un provvedimento dell'autorità garante per la concorrenza (nella specie la Banca d'Italia, cui fino al 2016 spettava tale compito in relazione al settore bancario), assolve l'onere della prova a suo carico mediante la produzione del provvedimento stesso (trattandosi di atto amministrativo sottratto al principio iura novit curia e non valutabile dal Giudice ove non tempestivamente prodotto) e del contratto a valle recettivo dell'intesa vietata, il che nella specie non è stato fatto.

A riguardo, giova ricordare che "la rilevabilità d'ufficio della nullità di un atto prevista dall'art. 1421 c.c. non comporta che il giudice sia obbligato ad un accertamento d'ufficio in tal senso, dovendo invece detta nullità risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo: poteri officiosi del giudice sono infatti circoscritti al rilievo della nullità, e non sono intesi ad esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa" (Cass. n.10530/98; conf., Cass. n.1552/04 e n.89/07).

Inoltre, per quanto concerne la valutazione dell'incidenza dell'intesa vietata (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l'impiego della modulistica contrattuale dello schema-tipo di fideiussione elaborato dall'ABI nell'ottobre 2002) sui singoli contratti stipulati dagli istituti di credito con gli utenti (cd. "nullità derivata"), è necessario innanzitutto accertare l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte, legame che non sembra riscontrarsi con riguardo alla normale dinamica della contrattazione individuale in cui, al contrario, le intese mostrano di non costituire un tutt'uno con i contratti a valle, di non essere a questi collegate nè per legge nè per volontà delle parti e di non rappresentarne in alcun modo un presupposto di esistenza, validità o efficacia (cfr. Tribunale Treviso, 26 luglio 2018).

Peraltro, giova chiarire che una eventuale declaratoria di invalidità dei contratti di fideiussione che hanno incorporato lo schema ABI giudicato anticoncorrenziale avrebbe, in ogni caso, natura parziale, investendo solamente le disposizioni del contratto ritenute dalla banca d'Italia come contrarie alla normativa antitrust.

Infatti, il provvedimento sanzionatorio presupposto della citata pronuncia ha accertato l'illiceità solamente di alcune clausole, derogatorie rispetto alla disciplina del codice civile (le clausole ritenute abusive sono quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione elaborato dall'ABI).

Pertanto, se dalla nullità di alcune clausole, ritenute illecite dall'autorità e, quindi, vietate, si facesse discendere la nullità dell'intero contratto a valle, si avrebbe una conseguenza sanzionatoria più grave di quella del provvedimento a monte.

Anche sotto tali aspetti, pertanto, l'eccezione appare infondata. All'integrale rigetto delle domande consegue la condanna degli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

*Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 1156 del 15 luglio 2019*

Non vi è spazio, tuttavia, per una pronuncia risarcitoria ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc, come invocata dall'istituto di credito, in mancanza di prova sia dell'altrui mala fede o colpa grave nel promuovere il presente giudizio sia di avere subito un danno a causa dell'altrui condotta asseritamente temeraria.

Da ultimo, restano definitivamente a carico degli istanti, sempre in via solidale, le spese di cui alla disposta CTU così come liquidate con decreto del 7 dicembre 2016.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla SOCIETÀ, in persona del legale rappresentante "pro tempore", nonché quest'ultimo in proprio, unitamente a FIDEIUSSORI nei confronti della BANCA nella causa interrotta e proseguita da FIDEIUSSORI nei confronti dell'istituto di credito, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta le domande;
- b) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- c) restano definitivamente a carico degli istanti, sempre in via solidale, le spese di cui alla disposta CTU così come liquidate con decreto del 7 dicembre 2016.

Pescara, 10 maggio 2019

IL GIUDICE  
dott.ssa Cleonice G. Cordisco

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*